

# Regolamento sui procedimenti amministrativi

(approvato con deliberazione del Consiglio camerale n.16, del 15 dicembre 2023)



# **Sommario**

# Regolamento sui procedimenti amministrativi

#### Titolo I – Disposizioni Generali Art. 1 Ambito di applicazione pag.n. 3 Art. 2 Principi generali dell'attività amministrativa pag.n. Art. 3 Riservatezza dei dati contenuti nei documenti pag.n. 3 amministrativi Art. 4 Diritto di accesso ai documenti, alle informazioni e ai pag.n. 4 dati comuni della Camera di Commercio Titolo II – II procedimento amministrativo Art. 5 **Definizione** pag.n. 4 Art.6 Individuazione del responsabile del procedimento pag.n. 4 Art.7 Compiti del Responsabile del procedimento pag.n. 5 Art.8 Avvio dei procedimenti amministrativi pag.n. 5 Modalità di comunicazione dell'avvio del Art.9 pag.n. 5 procedimento Art.10 Termine iniziale dei procedimenti amministrativi pag.n. 6 **Art.11** Termine finale del procedimenti amministrativi pag.n. 7 Art.12 Potere sostitutivo pag.n. 7 Partecipazione ai procedimenti amministrativi **Art.13** pag.n. 7 Art.14 Autocertificazioni pag.n. 7 **Art.15** Norme di rinvio pag.n. 8

Allegato: Elenco dei procedimenti amministrativi.



# REGOLAMENTO SUI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

# TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 - Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi di competenza della Camera di Commercio di Frosinone Latina, d'ora in avanti Camera di Commercio, soggetti alla disciplina in materia di procedimento amministrativo di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i..

# Art. 2 - Principi generali dell'attività amministrativa

- 1. L'attività amministrativa della Camera di Commercio è retta dai criteri di efficacia, efficienza, economicità, imparzialità, pubblicità e trasparenza.
- 2. La Camera di Commercio, uniformandosi ai principi di semplificazione dell'attività amministrativa, non aggrava il procedimento, se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.

#### Art. 3 - Riservatezza dei dati contenuti nei documenti amministrativi

- 1. La Camera di Commercio adotta ogni misura utile a garantire la tutela dei dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 e della normativa vigente in materia, contenuti nei documenti amministrativi da essa formati o detenuti stabilmente, in modo da impedirne la comunicazione e la diffusione nei confronti di destinatari pubblici o privati quando ciò non sia ammesso da leggi o regolamenti.
- 2. Al fine di tutelare la riservatezza dei dati, i certificati ed i documenti trasmessi ad altre pubbliche amministrazioni possono contenere soltanto le informazioni, previste da leggi e da regolamenti, relative a stati, fatti e qualità personali, strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità per le quali vengono acquisite.



# Art. 4 - Diritto di accesso ai documenti, alle informazioni e ai dati detenuti dalla Camera di Commercio

- 1. L'esercizio del diritto di accesso ai documenti, alle informazioni e ai dati detenuti dalla Camera di Commercio è disciplinato dalla Legge n.241/1990 e s.m.i., dal D.Lgs. n.33/2013 e s.m.i., oltre che da specifiche disposizioni regolamentari adottate dalla Camera di Commercio.
- 2. Il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, è regolamentato dall'art.35 "Accesso agli atti e riservatezza" del D.Lgs. 31 marzo 2023 n.36 (Codice dei contratti pubblici), che rinvia agli articoli 3-bis e 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n.241 e agli articoli 5 e 5-bis del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33, salvo quanto espressamente previsto per gli appalti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza.
- 3. L'accesso alle informazioni ambientali è disciplinato dal D.Lgs.19 agosto 2005 n.195.

# TITOLO II IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

#### Art. 5 - Definizione

- 1. Agli effetti del presente regolamento costituisce procedimento amministrativo il complesso di atti o operazioni tra loro funzionalmente collegati e preordinati all'adozione di un atto amministrativo.
- 2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano, ove compatibili, anche ai procedimenti amministrativi che si concludano, per disposizione di legge o di regolamento, anziché con un atto formale, con un'attività materiale.
- 3. La Camera di Commercio gestisce i procedimenti amministrativi utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nei casi e nei modi previsti dalla normativa vigente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. (Codice dell'Amministrazione Digitale).

#### Art. 6 – Individuazione del Responsabile del procedimento

- 1. Il Dirigente di ciascuna unità organizzativa (U.O.) provvede ad assegnare a sé o altro dipendente addetto all'unità la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, la responsabilità dell'adozione del provvedimento finale.
- 2. Quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al comma 1 del presente articolo, è considerato Responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla competente unità organizzativa.



- 3. Per l'individuazione del RUP, responsabile unico del procedimento, si rinvia al D.Lgs. n.36/2023, concernente la nomina, il ruolo e i compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni, e ai regolamenti camerali in materia di acquisizione di lavori, servizi e forniture.
- 4. Le unità organizzative o uffici responsabili dei singoli procedimenti sono resi noti mediante pubblicazione sul sito istituzionale.

### Art. 7 - Compiti del Responsabile del procedimento

- 1. Il Responsabile del Procedimento:
  - a) provvede alla valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento;
  - b) accerta d'ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria;
  - c) può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete;
  - d) può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni, nonché ordinare esibizioni documentali;
  - e) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;
  - f) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale oppure trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione, che non può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale.
- 2. Il Responsabile del procedimento compie le operazioni, funzioni ed attività di cui al comma 1 del presente articolo possibilmente mediante strumenti telematici.

#### Art. 8 - Avvio dei procedimenti amministrativi

- 1. I procedimenti iniziano d'ufficio o su istanza di parte.
- 2. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbano intervenirvi, nonché ai soggetti individuati o facilmente individuabili cui il provvedimento possa arrecare pregiudizio.

## Art. 9 - Modalità di comunicazione dell'avvio del procedimento

- 1. La comunicazione dell'avvio del procedimento può avvenire mediante:
  - a) posta elettronica certificata



- b) rilascio di apposita ricevuta di deposito;
- c) lettera raccomandata con ricevuta di ritorno;
- d) pubblicazione all'Albo camerale qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa.
- 2. La comunicazione non è dovuta quando il bando di gara o di concorso contiene l'indicazione della data della gara o della prova di concorso ovvero quando il bando di gara o di concorso prevede espressamente che le comunicazioni inerenti lo stesso siano effettuate mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito web istituzionale.
- 3. Nella comunicazione di avvio del procedimento devono essere indicati:
  - a) l'oggetto del procedimento;
  - b) l'unità organizzativa/ufficio responsabile del procedimento, il nome del Responsabile del procedimento e l'ufficio presso cui prendere visione degli atti;
  - c) il domicilio digitale dell'amministrazione;
  - d) la data entro la quale deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia;
  - e) la data di presentazione della relativa istanza nei procedimenti ad iniziativa di parte;
  - f) le modalità telematiche con le quali è possibile prendere visione degli atti ed esercitare i diritti previsti dalla legge n. 241/90;
  - g) l'ufficio dove è possibile prendere visione degli atti che non sono disponibili o accessibili con le modalità di cui alla lettera f).
- 4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può essere fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.

#### Art. 10 - Termine iniziale dei procedimenti amministrativi

- 1. Nei procedimenti d'ufficio il termine iniziale decorre dalla data della comunicazione di inizio del procedimento trasmessa dal responsabile del procedimento ai soggetti interessati.
- 2. Per i procedimenti ad iniziativa di parte il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento da parte della Camera di Commercio della domanda o dell'istanza.
- 3. Ove occorra acquisire informazioni o certificazioni riguardo a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso della Camera di Commercio e non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni, il responsabile del procedimento può sospendere i termini, per una sola volta e per un periodo non superiore a 30 giorni.



#### Art. 11 - Termine finale dei procedimenti amministrativi

- 1. I procedimenti d'ufficio e i procedimenti ad iniziativa di parte si concludono con l'adozione di un provvedimento espresso o con il compimento delle attività materiali eventualmente previste dalla norma.
- 2. Il termine finale dei procedimenti amministrativi coincide con la data di adozione del provvedimento o di compimento delle attività materiali eventualmente previste, così come stabilito nell'Allegato al presente regolamento.
- 3. I procedimenti della Camera di Commercio si concludono entro i termini indicati nell'Allegato.
- 4. I procedimenti eventualmente non ricompresi nell'Allegato, e per i quali la legge o un regolamento non prevedono espressamente un termine di conclusione, sono soggetti al termine generale previsto dalla Legge n.241/90 e s.m.i.

#### Art. 12 - Potere sostitutivo

- 1. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento, il soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, esercita il potere sostitutivo e, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, conclude il procedimento attraverso le strutture competenti.
- 2. Il potere sostitutivo di cui al precedente comma, in caso di inerzia, è attribuito ai sensi dell'art. 2, comma 9bis, della Legge n.241/90.
- 3. Per ogni procedimento è reso pubblico il soggetto cui compete il potere sostitutivo.

#### Art. 13 - Partecipazione ai procedimenti amministrativi

- 1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, ha facoltà di intervenire nel procedimento.
- 2. I soggetti cui è comunicato l'avvio del procedimento ed i soggetti intervenuti ai sensi del precedente comma hanno diritto:
- a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto disposto dalla normativa sul diritto di accesso ed in materia di protezione dei dati personali;
- b) di presentare memorie scritte e documenti, che devono essere valutati se pertinenti all'oggetto del procedimento.

## Art. 14 - Autocertificazioni

1. Fermo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di autocertificazioni, nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque



denominati, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, agevolazioni da parte della Camera di Commercio, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento.

- 2. Qualora i procedimenti avviati su istanza di parte abbiano ad oggetto il rilascio di autorizzazioni e nulla osta comunque denominati si applica quanto disposto dal comma 1 del presente articolo.
- 3. E' fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159.

#### Art. 15 - Norme di rinvio

- 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia.
- 2. I riferimenti di legge contenuti nel presente regolamento si intendono alla normativa vigente ed ai regolamenti vigenti. Sono fatte salve eventuali modificazioni od integrazioni che potranno successivamente intervenire.



# Procedimenti Amministrativi ex Legge 241/90 e s.m.i. della Camera di Commercio di Frosinone – Latina

| Attività  | Riferimenti normativi   | Atto finale  | Termine di conclusione del procedimento  |
|---|---|--|--|
| A1.2.1 Accesso<br>(documentale/civico/generalizzato)  | Legge n.241/1990 e s.m.i.  D.Lgs. n.33/2013  Legge n.190/2012  D.Lgs. n.97/2016 e s.m.i.  Legge n.179/2017  D.P.R. 184/2006  Disposizioni regolamentari | Risposta con trasmissione dei documenti (o diniego) da parte del Dirigente/Responsabile U.O., ovvero comunicazione di avvenuta pubblicazione del documento, informazione o dato richiesto, con indicazione del collegamento ipertestuale |  |
| A2.1.1.3 - Rinnovo del Consiglio camerale - fase di avvio della procedura   | DD.MM. n.155 e n.156/2011   | Trasmissione dati al Presidente della Giunta regionale   | 70 gg. dalla pubblicazione dell'Avviso all'Albo camerale   |
| A3.1.1.2 - Sportello URP - assistenza all'utenza - gestione reclami   | Legge n.241/1990 e s.m.i.<br>Legge n.150/2000   | Risposta per gestione reclamo  | 3 giorni dalla data di ricezione della richiesta alla data di invio risposta (per risposte gestibili direttamente dall'URP)      30 giorni per risposte a cura di altri Uffici competenti per specifiche materie |
| B1.1.1 Selezioni pubbliche finalizzate ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, determinato e per mobilità - acquisizione di personale | D.P.R. 10/01/1957 n.3 D.P.R. 3/5/1957 n.686 D.Lgs. 30.03.2001 n.165 D.P.R. 9.05.1994, n.487 D.P.C.M. 16 aprile 2018, n.78 D.P.R. 16/06/2023 n.82        | Provvedimento amministrativo del Segretario Generale   | Entro sei mesi dalla data di effettuazione delle prove<br>scritte, o qualora non previste, dalla scadenza<br>dell'avviso pubblico  |



| Attività  | Riferimenti normativi                           | Atto finale  | Termine di conclusione del procedimento   |
|---|---|--|---|
|   | D. Lgs. n.36 del 31 marzo 2023                  |  | - Termini ex Lex Specialis e termini di Legge ex D.L. n.76/2020 in fase emergenziale per i procedimenti in corso  |
|   |   |  | <ul> <li>Allegato I.3 D.Lgs. 36/2023 art. 17, comma 3<br/>termini procedure appalto ove utilizzato il criterio<br/>offerta economicamente più vantaggiosa:</li> </ul> |
|   |   |  | <ol> <li>procedura aperta: nove mesi dall'avvio della<br/>procedura (bando di gara o invio degli inviti ad<br/>offrire)</li> </ol>                                    |
|   | D.L. n.76 del 16 luglio 2020 per durata         |  | 2.procedura ristretta: dieci mesi   |
|   | al 31 dicembre 2023 per i procedimenti in       | Determinazione dirigenziale di aggiudicazione (anche semplificata) con affidamento della fornitura di beni o acquisizione di servizi oggetto della procedura di appalto. | <ol> <li>procedure competitiva con negoziazione: sette mesi</li> </ol>  |
| B2.1 - Acquisti Procedure di acquisizione di beni e servizi |   |  | <ol> <li>procedura negoziata senza previa pubblicazione<br/>bando di gara: quattro mesi</li> </ol>  |
| (appalti)   |   |  | 5.dialogo competitivo: sette mesi   |
|   |   |  | 6.partenariato per l'innovazione: nove mesi   |
| Direttive UE n. 23, 2                                       | Direttive UE n. 23, 24, 25 del 26 febbraio 2014 |  | <ul> <li>Allegato I.3 D.Lgs. 36/2023 art.17, comma 3<br/>termini procedure appalto ove utilizzato il criterio<br/>del minor prezzo:</li> </ul>                        |
|   |   |  | <ol> <li>procedura aperta: cinque mesi dall'avvio della<br/>procedura ((bando di gara o invio degli inviti ad<br/>offrire)</li> </ol>                                 |
|   |   |  | 2.procedura ristretta: sei mesi   |
|   |   |  | 3.procedura competitiva con negoziazione: quattro mesi  |
|   |   |  | <ol> <li>procedura negoziata senza previa pubblicazione<br/>bando di gara: tre mesi</li> </ol>  |



| Attività   | Riferimenti normativi  | Atto finale  | Termine di conclusione del procedimento                      |
|--|--|--|--|
|  | Art.56 D.Lgs. n.36/2023 esclude l'applicazione del Codice dei Contratti, comporta comunque l'applicazione dei principi generali del Codice dei Contratti ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 36/2023  |  |  |
| B2.2 – Patrimonio<br>Procedure di locazione di immobili di proprietà         | Art. 3, comma 1 R.D. 2440/1923 (Legge di contabilità generale dello Stato) – i contratti dai quali derivi un'entrata per lo Stato devono essere preceduti da pubblici incanti.   | Determinazione dirigenziale di locazione dell'immobile<br>di proprietà   | Termini ex Lex Specialis                                     |
|  | R.D.827/1924 (Regolamento di contabilità generale dello Stato)   |  |  |
| B3.1.1 Richieste di rimborso diritto annuale                                 | D.M. 11 maggio 2001, n.359, art.10 comma 1   | Atto di liquidazione ai sensi art. 15 DPR 254/2005 in caso di accoglimento dell'istanza  | 90 giorni dall'avvio del procedimento                        |
|  |  | Comunicazione mancato accoglimento dell'istanza  |  |
|  | D.M. 11 maggio 2001, n.359, art.11<br>D.M. 27 gennaio 2005, n.54   | Provvedimento di sgravio amministrativo relativo a ruoli esattoriali - determinazione del Dirigente  | 90 giorni dall'eventuale avvio del procedimento              |
| B3.1.1.3 - Richieste di sgravio in autotutela cartelle esattoriali           | Regolamento per la definizione criteri di determinazione sanzioni amministrative tributarie applicabili nei casi di violazioni relative al diritto annuale, approvato dal Consiglio camerale con deliberazione n.6 del 13 aprile 2021  | Comunicazione di diniego in caso di mancato accoglimento istanza   | 90 giorni dall'eventuale avvio del procedimento              |
| B3.1.1.2 - Richieste di regolarizzazione posizione diritto annuale           | D.M. 11 maggio 2001, n.359, art.11  D.M. 27 gennaio 2005, n.54  Regolamento per la definizione criteri di determinazione sanzioni amministrative tributarie applicabili nei casi di violazioni relative al diritto annuale, approvato dal Consiglio camerale con deliberazione n.6, del 13 aprile 2021 | Emissione e notifica atti di irrogazione sanzioni Regolarizzazione della posizione all'atto della ricezione del versamento di quanto dovuto. | 30 giorni dalla presentazione dell'istanza (art.2 L. 241/90) |
| C1.1.1.1 - pratiche telematiche di iscrizione/modifica/cancellazione al R.I. | D.P.R. 581/95  | Inserimento nel Registro Imprese   | 5 giorni dalla protocollazione dell'istanza                  |

| Attività   | Riferimenti normativi  | Atto finale                                     | Termine di conclusione del procedimento  |
|--|--|---|--|
| C1.1.1.1 - pratiche telematiche di iscrizione/modifica/cancellazione al REA                  | Art.2188 c.c. e seg. R.D. n. 2011/1934;<br>L.n.580/93<br>D.P.R. n.581/95<br>D.P.R. n.558/99; L.n.340/2000<br>L. n. 40/2007<br>DPCM 6 maggio 2009 | Inserimento nel Registro Imprese                | 5 giorni dalla protocollazione dell'istanza  |
| C1.1.1.1 - pratiche telematiche di iscrizione/<br>modifica /cancellazione all'Albo Artigiani | Legge 8 agosto 1985, n.443 (Legge quadro dell'Artigianato)  L.R. 17 febbraio 2015 n.3  | Annotazione nella sezione speciale              | 60 giorni dalla data del deposito telematico della domanda all'annotazione nella sezione speciale                                    |
| C1.1.1.2 - Deposito bilanci  | D.P.R. 581/95  | Inserimento nel Registro Imprese                | 90 giorni dalla protocollazione dell'istanza   |
| C1.1.1.3 - Imprese di facchinaggio. SCIA con accertamento dei requisiti                      | L.n.57/01<br>D.M.n.221/03<br>D.P.R.n.558/99,<br>D.Lgs. n.147/12  | Eventuale divieto di prosecuzione dell'attività | 60 giorni dalla protocollazione dell'istanza (non sono considerati i giorni di sospensione per la conformazione dell'attività)       |
| C1.1.1.3 - Imprese di pulizia. SCIA con accertamento dei requisiti                           | L. n.82/94; DPR n.558/99<br>D.Lgs n.112/1998,art.22<br>D.P.R. n.558/1999 art.7 e 8<br>L. n. 241/90 art.19  | Eventuale divieto di prosecuzione dell'attività | 60 giorni dalla protocollazione dell'istanza (non sono considerati i giorni di sospensione per la conformazione dell'attività)       |
| C1.1.1.3 - Imprese di autoriparazione SCIA con accertamento dei requisiti                    | L.n.122/92<br>D.P.R.n.558/99<br>L. n.224/12 L.205/17<br>Art.19 L.n.241/90  | Eventuale divieto di prosecuzione dell'attività | 60 giorni dalla protocollazione dell'istanza (non sono considerati i giorni di sospensione per la conformazione dell'attività)       |
| C1.1.1.3 - Imprese per l'installazione di impianti. SCIA con accertamento dei requisiti      | L.n.46/90<br>DPR n.558/99<br>D.M.37/2008<br>Art.19,L.n.241/90  | Eventuale divieto di prosecuzione dell'attività | 60 giorni dalla protocollazione dell'istanza (non sono<br>considerati i giorni di sospensione per la<br>conformazione dell'attività) |



| Attività  | Riferimenti normativi  | Atto finale                                     | Termine di conclusione del procedimento  |
|---|--|---|--|
| C1.1.1.3 – Agenti d'affari in mediazione<br>SCIA con accertamento dei requisiti   | L.39/89; art.18 L. N.57/01<br>art.73 D.Lgs. n.59/2010<br>art.19 L. N. 241/90<br>D.M. 300/90<br>D.M. 589/93 | Eventuale divieto di prosecuzione dell'attività | 60 giorni dalla protocollazione dell'istanza (non sono considerati i giorni di sospensione per la conformazione dell'attività)   |
| C1.1.2.1 – Iscrizioni / cancellazioni/modifiche/ Ruolo Periti ed Esperti  | D.M. 14/10/1980 – art. 80quater D. Lgs. N. 59/2010 D.M. 29/12/1979 D.M. 29/07/1980 D.Lgs. 147/2012         | Provvedimento del Dirigente                     | Iscrizione per possesso titoli:  - 30 giorni dalla presentazione dell'istanza Iscrizione a seguito di colloquio con esperto (con esito positivo):  - 90 giorni dalla presentazione dell'istanza (salvo particolari difficoltà per reperimento degli esperti competenti nella materia del colloquio)              |
| C1.1.2.2 – Esami Agenti Affari in Mediazione  | L. n. 39/89<br>D.M. n.452/90<br>art.18 L. N.57/01<br>D.M. n.330/90   | Giudizio della Commissione d'esame              | 180 giorni intercorrenti dalla data della richiesta alla data dell'esame   |
| C1.1.2.2 - Iscrizione/cancellazione albo<br>Tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini<br>ed extravergini                              | L. 313/98 - Deliberazione di Giunta della<br>Regione Lazio n.354 del 20 giugno 2017<br>D.M. 7 ottobre 2021 | Trasmissione dell'elenco alla Regione Lazio     | <ul> <li>30 giorni dalla ricezione dell'istanza, per l' istruttoria della pratica</li> <li>entro il 31 gennaio di ogni anno trasmissione dell'elenco alla Regione Lazio di tutte le domande che hanno superato con esito positivo l'istruttoria</li> </ul>   |
| C1.1.2.2 - Iscrizioni/ cancellazioni/modifiche/<br>Ruolo Conducenti di veicoli e natanti adibiti ad<br>autoservizi pubblici (Taxi-N.C.C.) | Legge n.21/92<br>L.R. n.58/93  | Provvedimento del Dirigente                     | Procedimento parzialmente di competenza della CCIAA:  - 45 giorni dalla presentazione (dopo aver superato l'esame presso la Provincia) della documentazione attestante il possesso dei requisiti di iscrizione  - 30 giorni dalla presentazione della domanda di modifica, ovvero dalla domanda di cancellazione |



| Attività   | Riferimenti normativi   | Atto finale                                       | Termine di conclusione del procedimento  |
|--|---|---|--|
| C1.1.2.2 - Agenti e Rappresentanti di<br>Commercio: SCIA con accertamento requisito<br>ed eventuale divieto di prosecuzione attività                     | L. n. 204/85;<br>D.M.21.08.85 art.74<br>D.Lgs.n.59/10 art.19<br>L. n.241/90 | Eventuale divieto di prosecuzione dell'attività   | 60 giorni dalla protocollazione dell'istanza (non sono considerati i giorni di sospensione per la conformazione dell'attività)   |
| C1.1.2.2 - Spedizionieri: SCIA cor accertamento dei requisiti ed eventuale divieto di prosecuzione di attività. Iscrizioni, variazioni, cancellazioni    | D. Lgs. n. 59/2010 D.M. 26 ottobre 2011                                     | Eventuale divieto di prosecuzione dell'attività   | 60 giorni dalla protocollazione dell'istanza (non sono considerati i giorni di sospensione per la conformazione dell'attività)   |
| C1.1.2.2 - Mediatori marittimi: SCIA cor<br>accertamento dei requisiti ed eventuale divieto<br>di prosecuzione. Iscrizioni, variazioni,<br>cancellazioni |   | Eventuale divieto di prosecuzione dell'attività   | 60 giorni dalla protocollazione dell'istanza (non sono considerati i giorni di sospensione per la conformazione dell'attività)   |
| C1.1.4.1 - Rilascio visure, certificati, elenchi, copie atti R.I.  | D.P.R.n.581/95 D.Lgs n.193/2021 D.M n.127 del 24/12/2022 L. n.580/93        | Rilascio visure, certificati, elenchi, copie atti | - Certificati e visure elettroniche: immediato  - Copie atti e bilanci archivio ottico (depositati dal 1996) allo sportello: immediato  - Copie di atti e bilanci, certificati da archivio cartaceo (depositati prima del 1996): 15 giorni  - Elenchi merceologici: 5 giorni |
| C1.1.4.2 - Vidimazione e bollatura libri   | L.383/2000;<br>art.8 D. Lgs. n.152/2007<br>DPR 581/1995                     | Vidimazione o bollatura libri                     | 15 giorni  |
| C1.1.7B.1 - Cancellazioni<br>d'ufficio ex DPR 247/04 e art. 40 D.L. 76/2020  | DPR 247/04<br>art. 40 D.L. 76/2020  | Provvedimento del Conservatore di cancellazione   | 150 giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento   |
| C1.1.7B.1 - Cancellazioni<br>d'ufficio ex art. 2490 Cod. Civ. e art. 40 D.L.<br>76/2020  | Art. 2490 Cod. Civ. art. 40 D.L. 76/2020                                    | Provvedimento del Conservatore di cancellazione   | 150 giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento   |



| Attività  | Riferimenti normativi   | Atto finale   | Termine di conclusione del procedimento                                |
|---|---|---|--|
| C1.1.7B.1 - Cancellazioni<br>d'ufficio ex art. 40 D.L. 76/2020  | Art. 40 DL 76/2020  | Provvedimento del Conservatore di cancellazione                                 | 150 giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento               |
| C1.1.7B.1 - Procedimenti d'ufficio relativi<br>all'iscrizione e cancellazione domicilio digitale<br>ex art. 37 D.L. 40/2020   | Art. 37 D.L. 40/2020  | Provvedimento del Conservatore di cancellazione                                 | 150 giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento               |
| C1.1.7B.1 - Iscrizioni e cancellazioni d'ufficio ex artt. 2190 e 2191 Cod.Civ.  | Ex artt. 2190 e 2191 Cod.Civ.   | Richiesta del Conservatore al Giudice del Registro                              | 45 giorni dalla comunicazione dell'avvio del procedimento              |
| C1.1.7B.1 - Iscrizioni d'ufficio provvedimenti<br>Autorità Giudiziaria ex Legge Fallimentare  | Art. 17 L.F.  | Inserimento nel Registro Imprese  | Entro il giorno lavorativo successivo dalla notifica della Cancelleria |
| C1.1.7B.1 - Iscrizioni d'ufficio provvedimenti<br>Autorità Giudiziaria (sequestri, confische)   | Artt. 2471 e ss. Cod.Civ.<br>Artt. 2556 e ss. Cod.Civ.  | Inserimento nel Registro Imprese  | Entro il giorno lavorativo successivo dalla notifica della Cancelleria |
| C1.2.1.1 - SUAP Attivazione convenzioni scrivanie Enti terzi  | D.P.R. n.160/2010   | Trasmissione della convenzione sottoscritta al portale impresainungiorno.gov.it | 30 giorni dall'invio della convenzione sottoscritta                    |
| C2.5.1 – Attività di verifica e vigilanza metrologica  - Abilitazione alla professione di fabbricante metrico  - Verifica periodica degli strumenti metrici per i quali non esistano laboratori accreditati  - Abilitazione alla verifica prima degli strumenti metrici | T.U. n.7088/1890<br>R.D. n.242/1909<br>L. n.236/91<br>D.M. n.179/00<br>D.Lgs. n.40/97<br>D.M. n.182/00<br>D.M. n.93/17 art. 18, comma 2 | Determinazione del Dirigente  | 90 giorni  |



| Attività   | Riferimenti normativi  | Atto finale   | Termine di conclusione del procedimento |
|--|--|---|---|
|  | Direttive Comunitarie:73/23, 89/336, 88/378,                         |   |   |
|  | 89/686, 01/95  |   |   |
|  | Normativa Nazionale:   |   |   |
|  | L. 791/77  |   |   |
| C2.5.1 - Vigilanza sicurezza prodotti  | D.Lgs. 626/96  | Eventuale verbale sanzionatorio   | 90 giorni                               |
| ·  | D.Lgs. 277/97  |   | 3                                       |
|  | D.Lgs. 313/91  |   |   |
|  | D.L.gs. 475/92   |   |   |
| I  | D.L.gs 10/97   |   |   |
|  | D.Lgs. 172/0.4   |   |   |
| C2.5.1.2 - Controlli in contraddittorio su strumenti in servizio   | D.M. 93/17 art. 5 comma 2  | Comunicazione esito del controllo effettuato dal<br>laboratorio accreditato scelto dall'istante   | 90 giorni                               |
| C2.5.2 - Concessione ai centri tecnici dell'autorizzazione ad effettuare operazioni di montaggio, riparazione e controllo di tachigrafi digitali | D.M. 10.08.2007 art. 7   | Determinazione del Dirigente per trasmissione<br>documentazione istruttoria al Ministero<br>(seguirà adozione del provvedimento finale da parte<br>del MIMIT) | 90 giorni                               |
| C2.5.2 - Rinnovo annuale autorizzazione ministeriale per montaggio, riparazione e controllo di cronotachigrafi digitali                          | D.M. n. 361/03<br>D.M. 23/06/05<br>D.M. 10/08/07                     | Determinazione del Dirigente  | 90 giorni                               |
| C2.5.2 - Rilascio, rinnovo, modifica e sostituzione delle carte tachigrafiche  | Regolamento CE 561/2006<br>Regolamento UE 165/2014<br>D.M. 9/10/2021 | Rilascio della carta  | 15 giorni                               |
| C2.5.3 - Iscrizioni/ cancellazioni/modifiche<br>Registro assegnatari metalli preziosi  | D.Lgs. 22 maggio 1999, n.251 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 150           | Determinazione del Dirigente  | 90 giorni                               |
| C2.5.3 - Rilascio token per marcatura laser dei metalli preziosi   | D. M. 17.04.2015 art. 4, comma 4                                     | Rilascio token  | 90 giorni                               |



| Attività  | Riferimenti normativi  | Atto finale                                   | Termine di conclusione del procedimento                                    |
|---|--|---|--|
| C2.6.1 - Cancellazione Protesti   | L. 77/1955<br>L. 235/2000<br>D.M. 316/2000   | Determinazione del Dirigente                  | 20 giorni  |
| C2.6.2 - Pubblicazione Protesti   | L. 77/1955,<br>L. 235/2000 e D.M. 316/2000   | Pubblicazione nel Registro informatico        | 10 giorni dalla ricezione degli elenchi da parte dei<br>pubblici ufficiali |
| C2.10.1 - Tutela della Proprietà Industriale:<br>trascrizione domande di registrazione marchi<br>e brevetti - proprietà industriale | D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30   | Trasmissione all'UIBM                         | 10 giorni lavorativi dal deposito  |
| D1.2.1 - Certificati di Origine   | L. n. 580/93 art. 2 comma 2 lett.c) Reg. UE 952/2013 Reg. del. UE 2446/2015 Reg. esec. UE 2447/2015 Linee guida Eurochambres | Rilascio del Certificato                      | 2 giorni lavorativi successivi alla presentazione dell'istanza             |
| D1.2.1.1 - Rilascio carnet ATA - Carnet CPD/China Taiwan  | Conv. A.T.A. 6 sicembre 1961 D.P.R. n. 2070 18 marzo 1963 Convenzione di Istanbul 26 giugni 1990 L. n. 479 26/10/1995        | Rilascio carnet ATA - Carnet CPD/China Taiwan | 5 giorni lavorativi successivi alla presentazione dell'istanza             |
| D1.2.1.1 - Visto deposito su documenti aziendali e altri visti  | L. n. 580/93 art. 2 comma 2 lettc) Reg. UE 952/2013 Reg. del. UE 2446/2015 Reg. esec. UE 2447/2015 Linee guida Eurochambres  | Rilascio visto                                | 2 giorni lavorativi successivi alla presentazione<br>dell'istanza          |



| Attività  | Riferimenti normativi                                | Atto finale   | Termine di conclusione del procedimento                                   |
|---|--|---|---|
| D1.2.1.1 - Attestato di libera vendita                        | L. n. 580/93 art. 2 comma 2 lett.c) Reg. UE 952/2013 | Rilascio attestato  | 3 giorni lavorativi successivi alla presentazione dell'istanza            |
|   | Reg. del. UE 2446/2015                               |   |   |
|   | Reg. esec. UE 2447/2015                              |   |   |
|   | Linee guida Eurochambres                             |   |   |
| D1.2.1.1 - Numero meccanografico "Italiancom"                 | Circolare Ministeriale n.3576/C del 6 maggio<br>2004 | Rilascio Numero meccanografico  | 2 giorni lavorativi successivi alla presentazione dell'istanza            |
| D5.3.1 - Iscrizione modifica e cancellazione<br>RAEE          | D.Lgs. 151/2005                                      | Convalida iscrizione tramite apposito programma informatico (Piattaforma Ecocamere) | 30 giorni   |
| D5.3.1 - Iscrizione modifica e cancellazione<br>Registro pile | D.Lgs. 20 novembre 2008, n.188                       | Convalida iscrizione tramite apposito programma informatico (Piattaforma Ecocamere) | 30 giorni   |
| D6.1 - Concessione di contributi - iniziative a               | Art.12 della Legge 7 agosto 1990 n.241               | Determinazione di concessione   | Provvedimento di concessione emanato nei tempi stabiliti dal bando/avviso |
| sostegno viluppo di impresa                                   | Regolamento approvato dal Consiglio camerale         |   | Stabiliti dai Sando/avviso  |
|   | Avvisi pubblici o bandi adottati con                 |   |   |
|   | provvedimenti dirigenziali.                          |   |   |